Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Martedì, 13 ottobre 1931 - Anno IX — Numero 237

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1540.**

REGIO DECRETO-LEGGE 18 settembre 1931, n. **1238.**
Riscatto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la convenzione 16 febbraio 1928, approvata con R. decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, riguardante la concessione della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier in favore della Società anonima nazionale « Cogne »;

Ritenuto che la Società concessionaria ha provveduto a sue spese anche all'elettrificazione della linea;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere al riscatto della ferrovia predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alle norme vigenti, è autorizzato il riscatto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier, alle condizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

La ferrovia Aosta-Pré Saint Didier, con tutte le sue dipendenze e pertinenze, ivi compreso il materiale rotabile e di esercizio, nonchè le scorte che si trovino approvvigionate al momento dell'attuazione del presente decreto, passerà in gestione alle Ferrovie dello Stato, che la eserciteranno con le norme ed alle condizioni della rete statale, alla quale sarà annessa ad ogni effetto.

Il trasferimento avverrà con le stesse modalità, che sono in vigore per le ferrovie costruite a cura diretta dello Stato.

Art. 3.

Il personale, che si trovi in servizio sulla ferrovia, sarà licenziato e liquidato a cura ed a spese della Società anonima nazionale « Cogne ».

Art. 4.

La Società anonima nazionale « Cogne » resta garante, verso lo Stato, della piena proprietà e libertà di tutti gli immobili costituenti la ferrovia e le sue dipendenze, e dovrà fare regolare consegna, alle Ferrovie dello Stato, di tutti gli atti tecnici, legali ed amministrativi concernenti la linea.

Art. 5.

A tacitazione di ogni suo diritto, in dipendenza della concessione della ferrovia, nonchè per i lavori di elettrificazione e per il materiale mobile ed approvvigionato, di cui all'art. 2, sarà corrisposta alla Società anonima nazionale « Cogne », l'indennità di L. 50.000.000, che farà carico al bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1931-32.

Art. 6.

Alle Ferrovie dello Stato verrà corrisposta per un cinquantennio, a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), a titolo di sovvenzione per l'esercizio della linea elettrificata, la somma di L. 1000 per ciascun chilometro di linea.

Tale sovvenzione potrà essere capitalizzata, al tasso ufficiale di sconto, e liquidata alle Ferrovie dello Stato in unica soluzione, a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 7.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le comunicazioni, verrà fissata la data di decorrenza, a tutti gli effetti, del riscatto della ferrovia.

Art. 8.

Con decreti del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, sarà provveduto all'iscrizione in bilancio, delle somme necessarie per eseguire i pagamenti, di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 12 ottobre 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 30. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1541**.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. **1232**.

Revisione dei ruoli organici del personale salariato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, 12 maggio 1927, n. 817, e 7 luglio 1927, n. 2035, i quali introdussero varianti alle tabelle allegate al regolamento suddetto;

Visto il R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, sull'ordinamento dei servizi dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi;

Visti i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088, i quali prorogarono l'efficacia delle disposizioni limitatrici in materia di assunzione di personale statale e stabilirono norme per la determinazione dei nuovi ruoli organici del personale stesso;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1931, n. 41, col quale furono stabilite le nuove tabelle organiche dei salariati addetti ai servizi finanziari;

Riconosciuta la necessità di provvedere, anche per quanto concerne i salariati dipendenti dalle altre Amministrazioni, alla determinazione delle nuove tabelle organiche;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. **100**;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, **Primo Ministro**, Segretario di Stato per l'interno, e del **Ministro Segretario** di Stato per le finanze, di concerto con i **Ministri per la** guerra, per la marina, per l'aeronautica, per **l'agricoltura e** le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificata dai Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, 12 maggio 1927, n. 817, 7 luglio 1927, n. 2035, e 8 gennaio 1931, n. 41, è sostituita, per quanto concerne le lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*), con la tabella I annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Nella tabella n. 2 allegata al regolamento approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, concernente la ripartizione per gruppi degli operai permanenti in via di graduale eliminazione è aggiunta, dopo la lettera *b*), la lettera *c*) di cui alla tabella II annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

È soppressa la lettera *d*) della tabella di cui all'art. 34 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, e all'art. 2 del R. decreto 12 maggio 1927, n. 817, concernente il servizio di barca presso la Colonia confinati di polizia di Tremiti.

Art. 4.

Il personale che per effetto dell'attuazione delle tabelle di cui ai precedenti articoli venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio gruppo sarà licenziato o sistemato nei gruppi inferiori entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto con le norme dell'art. 144, del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificato con l'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398.

Se le esigenze delle lavorazioni lo richiedano, il personale anzidetto potrà essere conservato in soprannumero salvo riassorbimento con le vacanze che si verificheranno nei posti di tabella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 17. — MANCINI.

TABELLA I.

AMMINISTRAZIONI E SERVIZI DIPENDENTI	GRUPPI I	II	III	IV	V	
	Capi operai, sorveglianti e simili	Capi d'arte ed operai specializzati	Operai comuni	Operaie di controllo o sorveglianza ed operaie specializzate	Operaie comuni	Totale
b) GUERRA						
Operai dei vari servizi (2).	203	247	—	—	—	450
Famigli delle scuole e dei Collegi Militari	5	—	3	—	—	8
c) MARINA						
Operai dei vari servizi (2).	210	360	(3) 6	—	—	576
d) AERONAUTICA						
Operai						
Genio aeronautico ed altri servizi	50	90	3	—	—	143
Famigli						
Accademia aeronautica . .	1	—	3	—	—	4
f) CORPORAZIONI						
Operai						
Servizio metrico e del saggio	1	5	1	—	—	7
AGRICOLTURA E FORESTE						
Operai						
Pesca	—	4	—	3	—	7
h) INTERNO						
Famigli della scuola tecnica di polizia	1	—	2	—	—	3

(2) Le Amministrazioni della guerra e della marina provvedono con norme interne all'assegnazione dei dipendenti operai ai vari servizi.
(3) Riservati ai soli famigli della Regia accademia navale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA II.

AMMINISTRAZIONI E SERVIZI DIPENDENTI	GRUPPI I	II	III	IV	V	
	Capi operai, sorveglianti e simili	Capi d'arte ed operai specializzati	Operai comuni	Operaie di controllo o sorveglianza ed operaie specializzate	Operaie comuni	Totale
c) AGRICOLTURA E FORESTE						
Foreste demaniali	2	—	24	—	—	26

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1542.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1931, n. 1246.

Proroga a tempo indeterminato della zona franca del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737;
Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139;
Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1930, n. 922;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione doganale del territorio del Carnaro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, la guerra, le comunicazioni e le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, che istituì la zona franca del Carnaro limitandone la durata al 31 dicembre 1931, continueranno ad avere effetto oltre il detto termine e fino a nuova disposizione.

Art. 2.

Durante il tempo in cui sarà in vigore la zona franca del Carnaro, resterà applicabile la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 luglio 1930, n. 922, che esclude dal beneficio della franchigia doganale inerente alla zona franca, gli autoveicoli, moticicli, velocipedi e loro parti.

Art. 3.

È prorogato al 30 giugno 1935 il termine del 30 settembre 1931 fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, per l'impianto nella città di Fiume e nel territorio annesso all'Italia con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 221, di nuovi opifici tecnicamente organizzati ammessi a godere delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 383, comma primo e secondo.

Alla stessa data è altresì prorogato il termine del 30 settembre 1931 fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872, concernente la precedente proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle provincie meridionali e delle isole.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931.

Nomina del Regio commissario liquidatore della Società anonima « Banca di previdenza » con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Visto il decreto Ministeriale in data 28 febbraio 1931 con il quale alla Società anonima Banca di previdenza, con sede in Roma, è stata negata ai sensi ed agli effetti dell'art. 77, ultimo comma, del regolamento 4 gennaio 1925, la autorizzazione a proseguire le operazioni di capitalizzazione;
Visto il predetto art. 77, ultimo comma, in relazione all'art. 102, primo comma, del citato regolamento;
Ritenuto che con deliberazione di assemblea in data 28 giugno 1931 la predetta Società si è posta in liquidazione, ma prosegue nella riscossione dei contributi da parte dei contraenti con polizze di capitalizzazione;
Considerato che immutata risulta la situazione della Società nei riguardi della irregolare copertura delle riserve matematiche;
Sentito il parere del Comitato tecnico della previdenza sociale e delle assicurazioni private;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gr. uff. rag. Adolfo Ramadoro, consigliere della Corte dei conti, è nominato Regio commissario liquidatore della Società anonima in liquidazione Banca di previdenza con sede in Roma.

Art. 2.

Le operazioni di liquidazione si svolgeranno con le norme di cui alle leggi ed ai Regi decreti citati e sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Al Regio commissario liquidatore è assegnata l'indennità giornaliera di L. 35 ed un compenso globale, da corrispondersi alla chiusura della liquidazione, nella misura che sarà determinata con successivo Nostro decreto su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1931 - Anno IX
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 49. — BETTAZZI.

(7289)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 45-172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giuseppe di Matteo e di Vizintin Rosa, nato a San Michele (Opacchiasella) il 13 febbraio 1889 e residente a San Michele (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Paola fu Giovanni Cernic, nata a San Michele il 24 febbraio 1895, moglie;

Cotic Giovanni, nato a Opacchiasella il 25 maggio 1927, figlio;

Cotic Maria, nato a Opacchiasella il 24 dicembre 1928, figlia;

Cotic Giuseppe, nato a San Michele il 16 agosto 1923, figlio;

Cotic Vida, nata a Opacchiasella il 5 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6284)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha, in data 8 ottobre 1931, presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1931, n. 149, concernente la riduzione a L. 0,50 % della normale aliquota della tassa di scambio per le materie fertilizzanti ed anticrittogamiche direttamente utilizzabili per uso agricolo.

(7287)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha, in data 8 ottobre 1931, presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario del 15 settembre 1931, n. 213) concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera.

(7288)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e i Paesi Bassi relative al riconoscimento delle condizioni di navigabilità degli aeromobili e dei motori di aviazione.

Addì 2 ottobre 1931 si è proceduto in Roma tra il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dei Paesi Bassi in Roma allo scambio delle seguenti Note relative al riconoscimento delle condizioni di navigabilità degli aeromobili e dei motori di aviazione tra l'Italia e i Paesi Bassi:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N. 233778/31 Roma, 2 ottobre 1931.

Signor Ministro,

Con riferimento alla precorsa corrispondenza riguardo al progettato accordo fra il Governo dei Paesi Bassi e il Governo Italiano per il riconoscimento reciproco delle condizioni di navigabilità degli aeromobili e dei motori di aviazione, ho l'onore d'informare l'E. V. che il R. Governo conviene ai fini della stipulazione di tale accordo nelle seguenti disposizioni:

1° Il Regio Governo Italiano attribuirà ai certificati rilasciati dalle competenti Autorità dei Paesi Bassi per gli aeromobili destinati ad essere ulteriormente immatricolati in Italia e per i motori d'aviazione destinati a essere messi in servizio ulteriormente in Italia, lo stesso valore che se tali certificati fossero stati rilasciati, secondo i regolamenti italiani vigenti al riguardo.

È inteso che i documenti suddetti sono:

a) per gli aeromobili: i « bewijzen van luchtwaardigheid en van deugdelijkheid », rilasciati dal Ministro del « Waterstaat », o per sua autorizzazione;

b) per i motori: i « bewijzen van deugdelijkheid », rilasciati dal Ministro del « Waterstaat », o per sua autorizzazione.

2° Il Governo Reale dei Paesi Bassi attribuirà ai certificati rilasciati dalle competenti Autorità italiane per gli aeromobili destinati ad essere ulteriormente immatricolati nei Paesi Bassi e per i motori d'aviazione destinati a essere messi in servizio ulteriormente nei Paesi Bassi lo stesso valore che se tali certificati fossero stati rilasciati secondo i regolamenti olandesi vigenti al riguardo.

È inteso che i documenti suddetti sono:

a) per gli aeromobili: i « certificati di navigabilità » e i « certificati di classe », rilasciati dal « Registro Italiano navale ed aeronautico »;

b) per i motori: i « certificati di collaudo », rilasciati dal detto « Registro Italiano navale ed aeronautico ».

3° Il presente accordo concerne gli aeromobili ed i motori di ogni categoria, compresi quelli che sono impiegati per i trasporti pubblici e quelli destinati a scopi privati.

4° Le questioni particolari di carattere tecnico cui può dar luogo il rinnovo dei certificati sopramenzionati allo spirare della rispettiva validità, saranno risolte direttamente tra le Autorità competenti dei due Paesi.

5° Conformemente alla interpretazione comune, l'espressione « Paesi Bassi » comprenderà solo il territorio del Regno dei Paesi Bassi situato in Europa.

La presente nota e la risposta della Eccellenza Vostra dello stesso tenore saranno considerate come la prova dell'Accordo raggiunto tra i rispettivi Governi, accordo che entrerà in vigore immediatamente.

Gradisca, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

GRANDI.

S. E. il Signor dott. Jacob A. N. PATIJN
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario
dei Paesi Bassi in *Roma*

LÉGATION DES PAYS-BAS

N. 2271.

Monsieur le Ministre,

Par Sa lettre du 2 octobre n. 233778/31 Votre Excellence a bien voulu me faire savoir ce qui suit:

« Con riferimento alla precorsa corrispondenza riguardo al progettato accordo fra il Governo dei Paesi Bassi e il Governo Italiano per il riconoscimento reciproco delle condizioni di navigabilità degli aeromobili e dei motori di aviazione, ho l'onore d'informare l'E. V. che il Regio Governo conviene ai fini della stipulazione di tale accordo nelle seguenti disposizioni:

« 1° Il Regio Governo Italiano attribuirà ai certificati rilasciati dalle competenti Autorità dei Paesi Bassi per gli aeromobili destinati ad essere ulteriormente immatricolati in Italia e per i motori d'aviazione destinati a essere messi in servizio ulteriormente in Italia, lo stesso valore che se tali certificati fossero stati rilasciati, secondo i regolamenti italiani vigenti al riguardo.

« È inteso che i documenti suddetti sono:

« *a*) per gli aeromobili: i « bewijzen van luchtwaardigheid en van deugdelijkheid », rilasciati dal Ministro del « Waterstaat » o per sua autorizzazione;

« *b*) per i motori: i « bewijzen van deugdelijkheid », rilasciati dal Ministro del « Waterstaat », o per sua autorizzazione.

« 2° Il Governo Reale dei Paesi Bassi attribuirà ai certificati rilasciati dalle competenti Autorità Italiane per gli aeromobili destinati ad essere ulteriormente immatricolati nei Paesi Bassi e per i motori d'aviazione destinati a essere messi in servizio ulteriormente nei Paesi Bassi lo stesso valore che se tali certificati fossero stati rilasciati secondo i regolamenti olandesi vigenti al riguardo.

« È inteso che i documenti suddetti sono:

« *a*) per gli aeromobili: i « certificati di navigabilità » e i « certificati di classe », rilasciati dal « Registro Italiano navale ed aeronautico »;

« *b*) per i motori: i « certificati di collaudo », rilasciati dal detto « Registro Italiano navale ed aeronautico ».

« 3° Il presente accordo concerne gli aeromobili ed i motori di ogni categoria, compresi quelli che sono impiegati per i trasporti pubblici e quelli destinati a scopi privati.

« 4° Le questioni particolari di carattere tecnico cui può dar luogo il rinnovo dei certificati sopramenzionati allo spirare della rispettiva validità, saranno risolte direttamente tra le Autorità competenti dei due Paesi.

« 5° Conformemente alla interpretazione comune, l'espressione Paesi Bassi comprenderà solo il territorio del Regno dei Paesi Bassi situato in Europa.

« La presente nota e la risposta della E. V. dello stesso tenore saranno considerate come la prova dell'Accordo raggiunto tra i rispettivi Governi, accordo che entrerà in vigore immediatamente ».

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement des Pays-Bas se rallie volontiers à la proposition que contient la lettre précitée.

Il est entendu que le présent arrangement entrera en vigueur immédiatement.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

J. PATIJN.

Son Excellence Monsieur Dino GRANDI
Ministre des Affaires Etrangères - *Rome*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

(7262)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 – Data: 7 febbraio 1928 – Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona – Intestazione: Vecchi Giuseppe fu Giovanni per conto di altri – Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 – Rendita: L. 126 consolidato 3,50 % (1902) con decorrenza 1° ottobre 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 – Data: 1° agosto 1930 – Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona – Intestazione: Bernuzzi Giuseppe fu Francesco per conto di altri – Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 – Rendita: L. 17,50 consolidato 3,50 % con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 – Data: 2 giugno 1928 – Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Cremona – Intestazione: Balestreri Vittorio fu Francesco, presidente della Congregazione di carità di Isola Dovarese – Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro quinquennale n. 1296 – Capitale: L. 800.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 settembre 1931 Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6780)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 149.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del cons 3,50 per cento (1906) n. 446016 di L. 87,50 intestato a Torri Mario di Francesco domiciliato in S. Vittore (Milano) vincolato per cauzione quale contabile postale.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 30 maggio 1931 Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4072)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 152.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 per cento (1906) n. 585511 per la rendita annua di L. 115,50, intestato a Di Giuseppe Avelia fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Conti Pacifica vedova Di Giuseppe domiciliata a Fondi (Roma).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298.

Roma, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4074)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Varianti al concorso bandito per un posto di segretario contabile nel ruolo del personale di segreteria delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1931, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto successivo al registro n. 17 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 73, col quale è stato bandito il concorso ad un posto di segretario contabile del ruolo del personale di segreteria delle Regie stazioni sperimentali agrarie;

Considerato che, essendo stato il predetto decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 203 del 3 settembre 1931, il su menzionato concorso verrebbe a scadere in data posteriore a quella iniziale fissata per lo svolgimento delle prove scritte;

Decreta:

Gli esami del concorso per un posto di segretario contabile del ruolo del personale di segreteria delle Regie stazioni sperimentali agrarie indetto col decreto Ministeriale 21 luglio 1931, avranno luogo nei giorni 16, 17, 18 e 19 dicembre 1931, anzichè nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre stesso anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(7270)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria industriale chimica presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto n. 1017 del 17 luglio 1931 - Anno IX;

Visto il rapporto della Direzione generale ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 410/24/135580 in data 5 settembre 1931 - Anno IX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione Ferrovie Stato, per i bisogni della Sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale del Ministero delle comunicazioni, è autorizzata ad indire un pubblico concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria industriale chimica.

2. — Al concorrente che riuscirà assumibile verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

È aperto un concorso per titoli e per esami, fra laureati in ingegneria industriale chimica ad un posto di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i bisogni della Sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale del Ministero delle comunicazioni.

1. — Coloro che intendono presentarsi al concorso debbono far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 dicembre 1931, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma — piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5, mentre per gli aspiranti che prestano già servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, come agenti di ruolo, non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultima, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare, debbono produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

g) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

h) originali — o copie autenticate da un notaio legalizzate dal presidente del Tribunale — del diploma di laurea e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

i) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali, a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

m) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (31 dicembre 1931).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *d*) inclusa e da *f*) ad *i*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, deve specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale di-

chiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, può determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

3. — La Direzione generale, assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

4. — I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati alla prova pratica, all'esame scritto ed orale che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5. — La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

dal capo del Servizio personale ed affari generali o da un suo delegato di grado non inferiore al 1° che ne avrà la presidenza;

dal capo della Sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale o da un suo delegato di grado non inferiore al 3°;

da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel Corpo insegnante od in quello di altri Istituti o Laboratori statali o fra liberi professionisti

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, possono essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6. — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove pratiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7. — Ai concorrenti è vietato, durante le prove pratiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie, ad eccezione delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione.

8. — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione, per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9. — Gli esami verteranno principalmente sulle seguenti materie:

a) geologia mineraria con particolare riguardo ai minerali metallici;

b) elettrometallurgia;

c) metallurgia del ferro, del rame, dello zinco, dello stagno, dell'alluminio, del piombo;

d) metallografia;

e) fisico-chimica generale;

f) chimica industriale;

g) industrie metallurgiche ed impianti relativi;

h) leggi costitutive ed ordinamenti della Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

i) nozioni sulla organizzazione del lavoro, sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso agli infortunati;

l) nozioni di diritto corporativo.

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie e prove facoltative sulle lingue estere. Le prove obbligatorie saranno le seguenti:

a) svolgimento di un tema scritto nelle materie suindicate;

b) prova pratica di chimica analitica quantitativa;

c) prova pratica di esame microscopico consistente nel riconoscimento dei difetti di uno dei seguenti prodotti: ghise, acciai comuni, acciai speciali, rame, bronzi, ottoni, metalli di antifrizione;

d) prova orale vertente su tutte le materie su elencate.

10. — La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11. — Per ciascuna prova pratica e per la prova scritta, ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in essa almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in qualità di avventizio, o che sia ammogliato con prole, oppure il più anziano di età.

13. — Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso, e sarà nominato allievo ispettore in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

L'allievo ispettore in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria, sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine di graduatoria.

15. — Nell'atto in cui l'allievo ispettore in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano riusciti idonei,

le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

La Direzione generale.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
(Servizio personale e affari generali)

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 28 settembre 1931 per il concorso a posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(7264)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze naturali o in scienze agrarie, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto n. 1016 del 17 luglio 1931 - Anno IX;

Visto il rapporto della Direzione generale ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 410/24/135575 in data 5 settembre 1931 - Anno IX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione Ferrovie Stato, per i bisogni della Sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale del Ministero delle comunicazioni, è autorizzata ad indire un pubblico concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze naturali o in scienze agrarie.

2. — Al concorrente che riuscirà assumibile verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

È aperto un concorso per titoli e per esami, fra laureati in scienze naturali o in scienze agrarie, ad un posto di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i bisogni della Sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale del Ministero delle comunicazioni.

1. — Coloro che intendono presentarsi al concorso debbono far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 dicembre 1931, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma — piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5, mentre per gli aspiranti che prestano già servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, come agenti di ruolo, non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultima, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare, debbono produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

g) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

h) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale — del diploma di laurea;

i) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali, a partire dal primo anno di Università, e negli esami generali di laurea;

l) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore, avvertendo che sarà tenuto speciale conto del diploma di specializzazione forestale rilasciato dal Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze;

m) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (31 dicembre 1931).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *d*) inclusa e da *f*) ad *i*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, deve specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle

pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, può determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

3. — La Direzione generale, assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

4. — I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati alla prova pratica, all'esame scritto ed orale che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5. — La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

dal capo del Servizio personale ed affari generali o da un suo delegato di grado non inferiore al 1° che ne avrà la presidenza;

dal capo della Sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale o da un suo delegato di grado non inferiore al 3°;

da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel Corpo insegnante od in quello di altri Istituti o Laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie delo Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6. — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove pratiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7. — Ai concorrenti è vietato, durante le prove pratiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie, ad eccezione delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione.

8. — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9. — Gli esami consisteranno:

1° nello svolgimento scritto di un tema scelto dalla Commissione fra gli argomenti compresi nel programma *A*);

2° in una prova pratica di tecnica botanica, secondo il relativo programma *B*);

3° in una prova pratica di tecnica microbiologica secondo il relativo programma *C*);

4° in una prova pratica di chimica analitica qualitativa consistente nel riconoscimento degli anioni e dei cationi di un miscuglio di non più di due sali inorganici;

5° in una prova orale sugli argomenti compresi nel programma (*A*, *B*, *C*, *D*).

10. — La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11. — Per ciascuna prova pratica e per la prova scritta, ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in essa almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in qualità di avventizio, o che sia ammogliato con prole, oppure il più anziano di età.

13. — Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso, e sarà nominato allievo ispettore in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salve le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

L'allievo ispettore in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria, sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine di graduatoria.

15. — Nell'atto in cui l'allievo ispettore in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano riusciti idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

La Direzione generale.

PROGRAMMA DELLE MATERIE D'ESAME.

A) *Botanica.*

Caratteri dei vegetali — Citologia vegetale — Istologia vegetale — Tallofite (con particolare riguardo ai funghi), Briofite, Pteridofite, Gimnosperme, Angiosperme: morfologia e sistematica.

Costituzione chimica dei vegetali — Principi immediati organici ed inorganici dei vegetali — Respirazione e fermentazione — Assimilazione — Assorbimento e circolazione dell'acqua e delle materie disciolte — Riproduzione — Sviluppo.

Le piante forestali.

Patologia vegetale.

Concetto di malattia — Origini e cause determinanti delle malattie.

Predisposizione.

Resistenza ed immunità.

Reazione delle piante all'azione dei parassiti.

Effetti delle malattie sulle piante.

I nemici naturali dei parassiti.

Mezzi di lotta contro le malattie delle piante.

Classificazione delle malattie delle piante.

Parassiti vegetali delle piante con particolare riguardo a quelli delle piante forestali e del legno già reciso.

Malattie da essi causate e rimedi.

Mammiferi dannosi alle piante con particolare riguardo a quelli delle piante forestali.

Morfologia, sistematica e biologia degli insetti.

Insetti dannosi alle piante con particolare riguardo a quelli delle piante forestali e del legno già reciso. Malattie da essi causate e rimedi.

Molluschi dannosi al legno.

Tecnologia del legno.

Del legno, sua importanza e suoi usi.

Proprietà tecniche del legno: caratteri organolettici — Durezza.

Speso specifico.

Umidità.

Durata.

Composizione chimica del legno.

Prodotti della distillazione del legno ed industria relativa.

Importanza dei boschi ed effetti dei diboscamenti.

Effetti della stagione del taglio sulle proprietà tecniche del legno.

Come si riconoscono le qualità del legno negli alberi in piedi.

Difetti dei legnami e loro riconoscimento.

Alterazioni dei lagnami dovute ad agenti fisici e biologici e loro riconoscimento.

Stagionatura naturale ed artificiale del legno.

Impianti di stagionatura e loro razionale funzionamento.

Riconoscimento del legno stagionato.

Legno vaporizzato e suo riconoscimento con la reazione del Petri.

Conservazione del legno.

Sostanze e metodi adoperati a tale scopo.

Controllo chimico della penetrazione e della resistenza al dilavamento delle sostanze conservatrici iniettate nel legno.

Determinazione quantitativa del potere antimicotico (tossicità) delle sostanze conservatrici.

Controllo biologico della resistenza dei legnami trattati con processi di conservazione all'attecchimento dei funghi lignivori.

Chimica.

Nozioni di chimica generale inorganica ed organica.

Nozioni di chimica biologica.

Merceologia e chimica applicata.

Pelli, cuoi e fibre tessili vegetali ed animali; nozioni generali sulla loro tecnologia e sui caratteri distintivi delle loro più comuni specie.

B) *Tecnica botanica.*

Microscopio, ultramicroscopio, apparecchi microfotografici e loro uso.

Esami microscopici che non richiedono sezioni (amidi, fecole, funghi inferiori, fibre tessili, frammenti vegetali anche in miscugli, polveri, segature, ecc.).

Sezioni a mano di sostanze vegetali.

Inclusioni — Sezioni coi microtomi.

Metodi generali di fissazione e di colorazione dei preparati microscopici di vegetali.

Loro applicazione allo studio dei tessuti vegetali e dei funghi parassiti dei vegetali ed alla botanica applicata (legno, pasta per carta, droghe).

Il tessuto legnoso in particolare.

Tecnica dell'esame microscopico del legno per la identificazione della specie.

Riconoscimento macro e microscopico dei principali legni comuni e da ebanisteria con speciale riguardo a quelli adoperati per le costruzioni ferroviarie e contemplati nelle tariffe dei trasporti.

C) *Tecnica microbiologica.*

Nozioni fondamentali di microbiologia.

Esame dei batteri in goccia pendente.

Esame microscopico dei batteri in generale e dei funghi.

Sostanze coloranti e metodi di colorazione.

Terreni generali ed elettivi di coltura dei batteri e dei funghi.

Tecnica delle colture aerobiche ed anaerobiche.

Isolamento in colture pure dei batteri in genere e dei funghi lignivori.

Isolamento dei microbi dell'acqua e del terreno.

D) *Geografia commerciale.*

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie.

Nozioni di diritto corporativo.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
(Servizio Personale ed Affari Generali)

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 28 settembre 1931 per il concorso a posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita medica o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(7265)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.